

## **REGIME SOSTITUTIVO PER LE NUOVE INIZIATIVE DI LAVORO AUTONOMO E D'IMPRESA**

### **(Art. 13 L. n. 388 del 23/12/2000)**

L'art. 13 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10% e una serie di semplificazioni contabili, a favore delle persone fisiche che intraprendono una **nuova** attività di lavoro autonomo o di impresa. La norma ha lo scopo di incentivare l'iniziativa economica delle persone fisiche, sostenendone lo sforzo nei primi anni di attività, normalmente caratterizzati da ingenti costi iniziali e da un ridotto volume di affari.

#### 1. SOGGETTI AMMESSI

Le persone fisiche che iniziano un'attività di lavoro autonomo o d'impresa possono avvalersi del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a condizione che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 del medesimo art. 13 qui di seguito elencati.

##### 1.1 Ambito soggettivo

Destinatari delle agevolazioni in argomento sono:

- le persone fisiche che iniziano un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico;

Non possono, pertanto, optare per il regime agevolato in questione:

- le società e le associazioni di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 del TUIR.

##### 1.2 Ambito oggettivo

Le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 13 della Legge 388/2000 per accedere al nuovo regime sono le seguenti:

- il contribuente non deve avere esercitato nei tre anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, un'attività artistica, professionale o d'impresa, fatte salve le ipotesi di praticantato obbligatoriamente previsto ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Il regime agevolativo è infatti destinato ad incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative. Va sottolineato che la semplice apertura di partita IVA non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato del presente articolo, occorrendo a tal fine l'effettivo esercizio dell'attività;

- la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. La disposizione ha carattere antielusivo, mirando ad evitare gli abusi di chi continui di fatto ad esercitare la stessa attività di lavoro dipendente mutandone la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo al solo fine di sottrarre i relativi proventi alla tassazione ordinaria. La norma impedisce quindi l'agevolazione di attività professionali che, in un contesto economico non modificato, proseguono sostanzialmente precedenti attività di lavoro autonomo, anche nella veste di collaborazione coordinata e continuativa

- l'ammontare dei compensi non deve superare il limite di Euro 30.987,41 per l'attività professionale o artistica ovvero l'ammontare dei ricavi non deve superare il limite di Euro 30.987,41 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi

- siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi.

#### 2. AGEVOLAZIONI FISCALI

Sul reddito di lavoro autonomo, determinato rispettivamente ai sensi del testo unico delle imposte dirette approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, realizzato dai soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale agevolato, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento. Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e quindi, non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano, per contro, immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA ed IRAP.

### 3. ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI CONTABILI

I contribuenti che si avvalgono del regime agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:

- a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- b) liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto previsti dal DPR 23 marzo 1998, n. 100;
- c) versamento dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto; d) versamento delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### 4. PRINCIPALI OBBLIGHI CONTABILI

Restano fermi i seguenti obblighi:

- a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 (l'articolo citato dispone la conservazione dei documenti ricevuti ed emessi fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta);
- b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
- c) presentazione delle dichiarazioni annuali;
- d) versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto, sul quale non sono dovuti interessi;
- e) versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- f) versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- g) tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (libro matricola e gli altri libri imposti dalla legislazione sulla lavoro).

### 5. DURATA DEL REGIME AGEVOLATO

Ai sensi del comma 1, il regime agevolato si applica al periodo d'imposta d'inizio dell'attività e ai due successivi, se non è superato il limite di € 30.987,41.

### 6. COMUNICAZIONI RELATIVE AL REGIME AGEVOLATO

- 1) I soggetti che intendono avvalersi del regime fiscale agevolato comunicano la scelta operata in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

2) La scelta operata vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, dandone comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando lo stesso modello impiegato per la comunicazione dell'opzione.

## 7. RITENUTA D'ACCONTO

I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato, non **sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Le fatture emesse devono inoltre riportare la descrizione dei motivi che esonerano il committente dal fungere da sostituto.

## 8. DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

### 8.1 Studi di settore

Ai soggetti che si avvalgono della disposizione agevolativa di cui all'articolo 13 della Legge 388/2000, ai fini accertativi si applicano le norme inerenti gli studi di settore. Pertanto, nel caso in cui nei periodi d'imposta successivi al primo il risultato degli studi di settore sia superiore al limite dei compensi indicati dall'articolo 13 si decade dall'agevolazione.

### 8.2 Superamento dei limiti

Il comma 3, nel disciplinare le cause di decadenza dall'agevolazione durante il triennio di attività, dispone che il regime cessa di avere efficacia:

- dal periodo d'imposta successivo, qualora i ricavi o i compensi conseguiti siano superiori ai limiti stabiliti dal comma 2, lett. c) in misura non eccedente il cinquanta per cento (quindi non superino Euro 46.481,12 per l'attività professionale o artistica,

- dallo stesso periodo d'imposta, nell'ipotesi in cui i ricavi o i compensi superino i predetti limiti in misura eccedente il cinquanta per cento.

Per ognuno dei tre anni potranno verificarsi pertanto le seguenti ipotesi:

a) lavoratori autonomi:

Prospetto riassuntivo

Compensi conseguiti nell'anno	Anno in cui sono stati conseguiti i compensi	Anno successivo
fino a Euro 30.987,41	Agevolazione	agevolazione
da 30.3987,41 a 46.481,12	Agevolazione	Decadenza
oltre 46.481,12	Decadenza	decadenza

## 9. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE SANZIONI E CONTENZIOSO

Il comma 8, nel chiarire che anche all'imposta sostitutiva si applicano le norme in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso previste per le imposte sui redditi, dispone che il soggetto che fruisce dell'imposta sostitutiva senza averne titolo è assoggettabile alle sanzioni previste dal d.lgs. n. 471 del 1997 in materia di infedele dichiarazione.

## IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Un nuovo regime naturale (chi non vuole applicarlo dovrà esplicitare una opzione o porre in essere un comportamento concludente in tal senso) è stato introdotto per coloro che hanno un volume d'affari inferiore a euro 30.000

Rimane, invece, ancora operativo il regime delle *c.d. nuove iniziative produttive*.

I tratti essenziali del regime sono riepilogati nella tabella che segue.

DESTINATARI	PERSONE FISICHE RESIDENTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO	
<b>CONDIZIONI DI ACCESSO</b>	<b>Da verificare sul 2008</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) non superiori ad euro 30.000,00 (non rileveranno eventuali ricavi o compensi da adeguamento agli studi di settore ed ai parametri effettuati nel prossimo Unico 2008)</li> <li>• Mancanza di cessioni all'esportazione (art. 8, 8-bis, 9, 71, 72 del DPR n. 633 /72, considerando anche le cessioni fatte ad esportatori abituali nazionali a seguito di ricezione della lettera di intento)</li> <li>• Non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, collaborazioni, né erogato utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro</li> </ul>
	<b>Da verificare sul triennio precedente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel triennio solare precedente non devono avere effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto, locazione, <i>leasing</i>, per un ammontare superiore a 15.000 euro</li> <li>• Tali acquisti rilevano avendo riguardo alle fatture Iva ricevute, o altri documenti equipollenti</li> <li>• Per i beni ad utilizzo promiscuo si considera forfetariamente la quota del 50% (es: autovetture e cellulari)</li> </ul>
<b>CONDIZIONI CHE IMPEDISCONO L'APPLICAZIONE DEL REGIME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di regimi speciali ai fini Iva (agricoli, vendita Sali e tabacchi, editoria, telefonia pubblica, intrattenimenti e giochi, agenzie viaggio, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita beni usati, agenzia vendite all'asta)</li> <li>• Residenza all'estero</li> <li>• effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati abitativi (non dal costruttore), di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi</li> <li>• partecipazione in soggetti Irpef che imputano il reddito per trasparenza, di cui agli artt.5 e 176 del Tuir (società di persone, <b>associazioni professionali</b>, Srl che hanno aderito al meccanismo</li> </ul>	

	della piccola trasparenza)
<b>BENEFICI DEL REGIME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il reddito si determina secondo il criterio di cassa, anche per ciò che attiene gli acquisti e le vendite di beni strumentali (particolari regole sono previste per le cessioni di beni acquistati sino al 2007),</li> <li>• sul reddito si applica una imposta sostitutiva Irpef ed addizionali Irpef del 20%;</li> <li>• per i lavoratori autonomi si applica comunque la ritenuta d'acconto, che verrà scomputata dalla sostitutiva dovuta</li> <li>• il reddito è esente da Irap</li> <li>• non si applica l'Iva sulle fatture emesse (sulle quali dovrà essere apposta la dicitura "operazione effettuata ai sensi dell'art.1, co.100, della L. n.244/07" e non si detrae l'Iva sugli acquisti; nel caso di effettuazione di operazioni per le quali si è debitori di imposta (si pensi ad un acquisto intracomunitario o ad una fattura in <i>reverse charge</i>), si deve integrare il documento e versare l'Iva a debito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</li> <li>• si è esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri</li> <li>• non si deve tenere alcuna contabilità, essendo sufficiente conservare i documenti e certificare le operazioni attive poste in essere con fattura, ricevuta fiscale o scontrino</li> <li>• non si devono presentare la dichiarazione annuale Iva, la comunicazione annuale dati, gli elenchi clienti e fornitori; si deve, invece, presentare la dichiarazione annuale dei redditi per la quantificazione della imposta sostitutiva</li> </ul>
<b>ADEMPIMENTI IVA RICHIESTI DALL'INGRESSO NEL REGIME ED ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• entrando in un regime ove non sussiste più l'Iva, è necessario rettificare l'imposta relativa ai beni ammortizzabili nonché quella relativa a beni e servizi acquistati sino al 2008 e non ancora utilizzati al 31.12.2008</li> <li>• l'eventuale credito Iva della dichiarazione annuale 2008 può essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione</li> <li>• il regime non solleva dall'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, che sono deducibili come costi nella determinazione dell'imponibile; l'eventuale eccedenza rispetto al reddito prodotto, diviene onere deducibile ordinario da quadro RP del modello Unico</li> </ul>
<b>EFFETTO DELLE OPZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti già in attività non debbono manifestare alcuna opzione, essendo sufficiente il comportamento concludente;</li> <li>• i soggetti che intraprendono una nuova attività e pensano di possedere i requisiti, lo segnalano nel modello di inizio attività;</li> <li>• chi entra nel regime può, nei successivi anni, decidere di fuoriuscirne mediante opzione</li> <li>• l'opzione (oppure anche l'obbligo) impone di restare nel regime ordinario per almeno un triennio;</li> </ul>
<b>FUORIUSCITA DAL REGIME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il verificarsi delle cause preclusive all'accesso comportano la fuoriuscita dal regime, a decorrere dal periodo di imposta successivo</li> <li>• in deroga, chi, in costanza di regime dei minimi, incassa ricavi o</li> </ul>

- compensi per un importo superiore a 45.000 euro, decade immediatamente dal regime, con obbligo di ripristino immediato degli adempimenti sospesi e di restituzione dell'Iva sulle operazioni pregresse, da determinarsi mediante scorporo
- la fuoriuscita dal regime può determinarsi anche per effetto degli accertamenti predisposti dagli uffici.

Da alcune simulazioni effettuate, la convenienza del nuovo regime si evidenzia, soprattutto, per i lavoratori autonomi che perdono, solitamente, limitati importi di Iva sugli acquisti; secondo medie diffuse dal Ministero, il risparmio medio si attesta su circa 400 euro l'anno, cui dovrebbe essere aggiunto il risparmio derivante dall'alleggerimento degli adempimenti amministrativi.

Potrebbe essere conveniente l'accesso al regime, indipendentemente dal risparmio, per i contribuenti che si trovavano ad essere non congrui con gli Studi di Settore.

### Valutazione della convenienza ad accedere al regime dei contribuenti minimi

	<b>Convenienza regime</b>	<b>NON convenienza al regime</b>
<b>Altri redditi</b> Il possesso di altri redditi rende conveniente il regime in quanto permette di sottrarre parte del reddito dalla progressività delle aliquote (quindi gli altri redditi sono tassati in misura più lieve).	<input type="checkbox"/> Possesso di altri redditi in dichiarazione (affitti, pensione, lavoro dipendente, ecc.)	<input type="checkbox"/> Assenza di altri redditi oppure sono di esiguo ammontare
<b>Oneri deducibili e detraibili</b> Il reddito tassato con sostitutiva del 20% non permette di beneficiare di eventuali deduzioni e detrazioni per oneri.	<input type="checkbox"/> Assenza di oneri oppure sono di esiguo ammontare	<input type="checkbox"/> Presenza di oneri deducibili e detraibili
<b>Carichi di famiglia</b> Il reddito tassato con sostitutiva del 20% non permette di beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia.	<input type="checkbox"/> Assenza di familiari a carico ammontare	<input type="checkbox"/> Familiari a carico
<b>Studi di settore</b> L'opzione per il regime esclude il contribuente dagli studi di settore; pertanto, in quelle posizioni marginali dove in passato era difficile o impossibile raggiungere la congruità tale esclusione è di sicuro interesse.	<input type="checkbox"/> Difficoltà a raggiungere la congruità	<input type="checkbox"/> Raggiungere la congruità non è difficile
<b>Clients privati</b> La fattura emessa dal minimo non espone l'Iva. Pertanto, se il minimo opera nei confronti di consumatori finali, a parità di prezzo finito con un contribuente ordinario, ha un guadagno superiore.	<input type="checkbox"/> Molte operazioni con consumatori finali	<input type="checkbox"/> Poche o nessuna operazione con consumatori finali

<p><b>Iva acquisti</b> L'accesso al regime comporta il divieto di detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti; ovvia conseguenza è che se un contribuente effettua molti acquisti in Iva riceve un danno dall'accesso al regime.</p>	<p><input type="checkbox"/> Pochi acquisti con Iva detraibile</p>	<p><input type="checkbox"/> Molti acquisti con Iva detraibile</p>
<p><b>Ritenute</b> Anche dopo l'opzione per il regime, il contribuente continua ad essere soggetto alle ritenute. L'eccedenza rispetto alle imposte effettivamente dovute può essere recuperata, ma soprattutto per i professionisti c'è un problema finanziario.</p>	<p><input type="checkbox"/> Contribuente non soggetto a ritenuta</p>	<p><input type="checkbox"/> Contribuente soggetto a ritenuta</p>
<p><b>Iva detratta in passato</b> L'accesso al regime comporta la rettifica della detrazione relativa ai beni strumentali effettuata nel passato (5-10 anni a seconda della tipologia dei beni); se il contribuente ha fatto acquisti significativi di beni strumentali per i quali ha detratto Iva potrebbe essere penalizzato.</p>	<p><input type="checkbox"/> Pochi acquisti beni strumentali con Iva detraibile</p>	<p><input type="checkbox"/> Molti acquisti beni strumentali con Iva detraibile</p>

### Confronto regime delle nuove iniziative produttive – regime dei contribuenti minimi

	<b>Nuove iniziative</b>	<b>Contribuenti minimi</b>
<b>Volume d'affari.</b>	30.987,41	30.000
<b>Durata massima</b>	3 anni	Nessun limite temporale
<b>Imposta sostitutiva</b>	10%	20%
<b>IRAP</b>	Si	No
<b>Iva sulle fatture emesse</b>	Si	No
<b>Iva acquisti</b>	Detrazione secondo le regole ordinarie	L'accesso al regime comporta il divieto di detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti; ovvia conseguenza è che se un contribuente effettua molti acquisti in Iva riceve un danno dall'accesso al regime

<b>Applicazione delle ritenute sui compensi percepiti</b>	Contribuente non soggetto a ritenuta	Anche dopo l'opzione per il regime, il contribuente continua ad essere soggetto alle ritenute. L'eccedenza rispetto alle imposte effettivamente dovute può essere recuperata, ma soprattutto per i professionisti c'è un problema finanziario.
<b>Studi di settore</b>	SI	NO
<b>Tenuta contabilità</b>	NO	NO
<b>Detrazione oneri detraibili</b>	No	No
<b>Deduzione contributi previdenziali</b>	No	Si